Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la realizzazione degli interventi e la concessione dei contributi - Anno 2016

INDICE

Art. 1	– Fi	nalità
--------	------	--------

Art. 2 - Risorse

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità

4.1 - Innovatività

4.2 - Validità tecnico - economica del progetto

4.3 - Equilibrio finanziario

4.4 - Pertinenza con RIS3

Art. 5 - Spese ammissibili

Art. 6 - Spese escluse

Art. 7 - Durata e realizzazione dei progetti

Art. 8 - Misura delle Agevolazioni

Art. 9 - Compilazione ed invio delle domande di ammissione

9.1 - Registrazione dell'impresa

9.2 - Compilazione ed invio delle domande

9.3 - Termini entro i quali presentare la domanda

Art. 10 - Valutazione dei progetti

Art. 11 - Richiesta di integrazione

Art. 12 - Tempi di realizzazione del progetto

Art. 13 - Proroghe

Art. 14 - Varianti di Progetto

Art. 15 - Operazioni straordinarie di impresa

Art. 16 - Rinunce al contributo

Art. 17- Richiesta di erogazione del contributo

17.1 - Erogazione anticipo del contributo

17.2 - Erogazione saldo del saldo

Art. 18 - Rendicontazione del progetto

Art. 19 - Regime di aiuto

Art. 20 - Divieto di cumulo

Art. 21 - Controlli in loco

Art. 22 - Obblighi per i beneficiari

Art. 23 - Revoca e recupero delle somme erogate

Art. 24 - Rispetto delle norme comunitarie

Art. 25 - Tempi e fasi del procedimento

Art. 26 - Disposizioni finali

Art. 27 - Modulistica

Art. 28 - Informativa

Art. 29 - Glossario

Art. 1 – Finalità

- 1. Il presente avviso è emanato nel rispetto delle normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare dei Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea e del POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria e del POR FESR Umbria 2014-2020, Asse I Attività 1.3.1, approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929.
 - Inoltre, il presente Avviso è emanato nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1617 del 29 dicembre 2015 e della D.G.R. n. 279 dell' 11 marzo 2014.
- 2. L'avviso si propone l'obiettivo di sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alla iniziative di spin-off della ricerca ai fini della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o sullo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo negli ambiti di specializzazione dove maggiore appare il potenziale competitivo identificati nell'ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) di cui alla Deliberazione n. 888 del 16 luglio 2014. La Strategia mira ad attivare le potenzialità locali facendo leva su asset regionali, talenti, attraverso l'accesso ai risultati della ricerca e la promozione della nuova imprenditorialità.
- 3. In particolare, in linea con la leva n.3 della RIS3 "Promuovere e sostenere nuova imprenditorialità basata sulla conoscenza orientata ai mercati internazionali", il presente avviso intende contribuire a favorire l' aumento di una cultura imprenditoriale, con particolare riguardo ai settori knowledge intensive ed a conferire una maggiore attrattività a talenti e professionalità qualificate.

Art. 2 - Risorse

- 1. Le risorse stanziate con la D.G.R. n. 1617 del 29/12/2015 ammontano ad € 2.000.000,00 e trovano copertura nelle diponibilità del POR FESR 2014-2020 Asse I azione 1.3.1..
- Le stesse potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

- 1. Le PMI beneficiarie del presente avviso devono essere costituite sotto forma di società di capitali (comprese le srl uni personali, le srl semplificate e le imprese cooperative di cui al DL 179/2012 e quelle con mutualità prevalente ex art. 2512 c.c.) e configurarsi in una delle seguenti tipologie:
 - <u>start-up ad alto contenuto tecnologico</u>. Le start-up ad alto contenuto tecnologico sono le società di nuova creazione caratterizzate dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici ed innovativi in termini di output, o in termini di fattori di produzione compresa l'utilizzazione di brevetti ed opere dell'ingegno depositate in ambito nazionale ed internazionale.
 - <u>spin-off aziendali</u>. Si definisce spin-off aziendale una nuova unità economica con le stesse caratteristiche di cui al punto precedente, costituita da alcuni soggetti che provengono da un' impresa esistente, che si distingue per il grado di innovatività.

- spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche. Si definisce spin-off accademico una nuova unità economica caratterizzata dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici ed innovativi in termini di output o di fattori della produzione o che siano stati riconosciuti come tali nell'ambito degli appositi regolamenti emanati dall'ateneo di provenienza.
- 2. Possono presentare domanda di ammissione al presente avviso le P.M.I. che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
 - essere, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, costituite da non più di 36 mesi;
 - essere iscritte, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con Codice Ateco ricompreso tra quelli elencati all'Allegato 4;
 - essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria) né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
 - non aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012;
 - essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
 - essere in regola con la disciplina concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
 - non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" si sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 3. Gli interventi dovranno essere realizzati presso una unità locale:
 - ubicata nel territorio della Regione Umbria e risultante dalla visura camerale entro il termine ultimo per la rendicontazione finale del programma di interventi;
 - funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto;
- 4. Tali requisiti saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria formale di cui al successivo art. 10, comma 2, e al momento della erogazione dell'anticipo e del saldo del contributo.
- 5. Sono escluse ai benefici del presente avviso le PMI che hanno beneficiato degli aiuti concessi con i seguenti bandi:
 - "Bando a sostegno delle nuove PMI Innovative" approvato con D.D. n. 89 del 22 gennaio 2013 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 al B.U.R. Serie generale n. 5 del 30/01/2013;
 - "Bando a sostegno delle nuove PMI Innovative" approvato con D.D. n. 1605 del 23 marzo 2015 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 al B.U.R. - Serie generale n. 518 del 01/04/2015.

Art 4 - Condizioni di ammissibilità

- 1. I progetti presentati dalle PMI saranno ritenuti ammissibili se in possesso di tutti i sequenti requisiti:
 - Innovatività
 - Validità tecnico-economica progetto
 - Equilibrio finanziario
 - Pertinenza del progetto con gli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente regionale RIS 3

Art. 4.1 – Innovatività

- 1. Per essere definita innovativa, l'impresa proponente deve presentare almeno una delle seguenti condizioni:
 - A) Basarsi sullo sfruttamento di un brevetto, avendolo, alternativamente:
 - a) depositato e/o registrato direttamente;
 - b) acquisito a titolo di conferimento gratuito da parte di uno dei soci dell'impresa o da parte di terzi;
 - c) acquisito da uno dei soci dell'impresa ed il suo valore iscritto a bilancio sia stato integralmente destinato ad incrementare il patrimonio netto dell'impresa;
 - d) acquistato, o in corso di acquisizione, a titolo oneroso da terzi. Sono escluse le acquisizioni effettuate:
 - da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - tra imprese che abbiano in comune titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione o che esistano rapporti di parentela tra i titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione sia essi coniugi o parenti in linea retta fino al secondo grado.
 - e) ottenuto in licenza esclusiva almeno a livello nazionale.
 - B) Avere stipulato un accordo di collaborazione scientifica con università, enti di ricerca, centri di ricerca pubblici. La natura dell'accordo deve essere necessariamente a titolo oneroso e coerente con l'attività dell'impresa.
 - C) <u>Avere nella compagine societaria, una delle seguenti tipologie di soci o una loro combinazione:</u>
 - investitori istituzionali o informali (società di venture capital, business angels) specializzati nel finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad alta tecnologia;
 - partners industriali.

In entrambe le fattispecie la partecipazione deve essere tale da non far perdere i requisiti di PMI all' impresa proponente.

D) Essere iscritte alla Sezione speciale del Registro delle impresa presso le Camere di Commercio ai sensi del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, e s.m.i

Art 4.2. – Validità tecnico-economica del progetto

1. Sulla base dei contenuti della Scheda tecnica di cui e del Business plan dell'iniziativa Comitato tecnico di valutazione verificherà la validità/ fattibilità tecnico-economica del progetto.

Art 4.3. – Equilibrio Finanziario

1. L'impresa proponente deve rispettare, per il finanziamento del progetto proposto, la seguente formula di equilibrio finanziario:

$$I-C=P+F$$

dove:

I = Investimenti complessivamente oggetto di contributo compresi i beni in locazione finanziaria (costo totale del progetto)

C = contributo pubblico

- P = Mezzi propri incrementali (es. capitale sociale, riserve, finanziamento soci) pari almeno al 20% degli investimenti (I) oggetto di richiesta all'atto di presentazione della domanda (da versare entro la data di presentazione della rendicontazione allegando alla documentazione estratto del libro giornale da cui si evincono le scritture contabili di incremento del patrimonio netto).
- F = Finanziamenti bancari, capitale di debito, locazione finanziaria (da documentare in sede di rendicontazione del progetto allegando alla documentazione la delibera dell'istituto di credito o contratto di leasing).
- 2. Per le imprese ancora prive di un bilancio approvato, l'apporto di mezzi dovrà essere incrementale rispetto a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda. Ad incremento dei mezzi propri sono ritenute ammissibili solo le operazioni che determinano l'aumento del patrimonio dell'impresa attraverso l'apporto effettivo di risorse finanziarie rilevabili in termini di incremento della liquidità aziendale.

Art 4.4. -Pertinenza con la RIS 3

- 1. L'idea progettuale presentata dovrà essere pertinente con uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3.
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16 luglio 2014 è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). Tale documento risulta reperibile al link http://www.regione.umbria.it/documents/18/1261878/RIS+3/756aec8e-3d61-40e3-813b-019357e9262a.
- 3. Gli ambiti prioritari individuati sono: Scienze della vita, l'Agrifood, la Chimica verde, Fabbrica Intelligente /Aerospazio, Energia che caratterizzano il sistema produttivo regionale.
 - Nell'Allegato 5 si riportano gli ambiti prioritari (aree) di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria. L'Allegato riporta inoltre la definizione delle aree di specializzazione e delle relative tecnologie abilitanti intese quali "tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R & S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
 - Le tecnologie abilitanti sono considerate parte costitutiva della aree di specializzazione individuate e la loro opportuna valorizzazione nell'ambito dei progetti sarà considerata elemento qualificante dei progetti.

Art 5. – Spese ammissibili

- 1. Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente avviso.
- 2. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore ad € 30.000,00 e né superiore ad € 500.000,00.
- 3. Le spese ammissibili devono inoltre, riguardare le seguenti tipologie:
 - a. Spese di costituzione (max 2.000,00 euro);
 - b. Spese di locazione dei laboratori e della sede operativa dell'impresa in cui viene effettuato l'investimento per un importo massimo di € 12.000,00 annui e

- solo per un massimo di 12 mesi a partire dal mese di presentazione della domanda.
- c. Macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta pertinenza dell'attività produttiva dell'impresa.
- d. Acquisizione e locazione finanziaria di attrezzature scientifiche e di laboratorio;
- e. Acquisto di brevetti, fino ad un massimo del 60% del totale del progetto ammesso;
- f. Spese finalizzate alla partecipazione a fiere ed eventi (max € 10.000,00). Le spese ammissibili riguardano il costo di affitto dello stand e del suo allestimento:
- g. Consulenze esterne specialistiche nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile del progetto rese da strutture specializzate organizzate in forma d'impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e professionale evidenzi adeguate competenze in materia.
- Consulenze e/o accordi di collaborazione rese da istituti universitari e centri di ricerca pubblici nella misura massima del 20% del costo totale ammissibile del progetto.
- i. Spese connesse allo sviluppo sperimentale di un brevetto e/o un prototipo, sostenute tramite una struttura esterna all'azienda beneficiaria del contributo.
- j. Costo del personale dipendente e spese per materiali sostenute direttamente dall'azienda beneficiaria per lo sviluppo sperimentale di un brevetto e/o un prototipo per un massimo del 40% del costo totale del progetto ammesso. Il costo del personale comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività strettamente inerenti il progetto agevolato ed esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività.
 - Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario determinato come segue:
 - per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, ottenuta come somma di tutti gli stipendi mensili dell'anno solare, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
 - il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie;
 - ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra le ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime su base annuale consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro su base annuale.

Tutte le spese per le quali si richiede il finanziamento sono ammissibili al netto dell'IVA e devono essere regolate solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario e/o ricevuta bancaria.

Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing), il contributo sarà erogato secondo la modalità di concessione tramite il

concedente. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, l'impresa dovrà stipulare contratti di locazione finanziaria unicamente con le società di leasing operanti sul territorio regionale ed iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero nell'elenco generale di cui all'art. 106 o come società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento al sensi dell'art. 18 dello stesso decreto e che abbiano sottoscritto con la Regione Umbria apposite convenzioni per la programmazione POR FESR (2014-2020).

- I contratti di locazione finanziaria non dovranno avere durata superiore a 60 mesi e prevedere espressamente l'obbligo di acquisto da parte del beneficiario a conclusione del periodo di validità del contratto.
- 5. Non sono ammesse:
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci,amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, tra imprese che abbiano in comune titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione o che esistano rapporti di parentela tra i titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione sia essi coniugi o parenti in linea retta fino al secondo grado;
 - qualsiasi forma di auto fatturazione.
- 6. Al momento della presentazione della domanda dovranno essere allegati i preventivi di spesa relativi ai costi per i quali si richiede il contributo.

Art. 6 - Spese escluse

- 1. Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:
 - a) mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti ed utilizzati nel ciclo produttivo:
 - b) interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;
 - c) impianti tecnici generali (a titolo esemplificativo: impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianto idraulico, impianto elettrico ivi comprese le cabine elettriche, impianto videosorveglianza e/o antifurto);
 - d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il revamping;
 - e) interventi di riparazione;
 - f) parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo;

- g) tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo. autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori; transpallet, piattaforme elevatrici, ecc.);
- h) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, palmari, macchine fotografiche, telecamere, etc.);
- i) acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti,) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo;
- j) acquisizione di software riconducibile a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo in senso stretto compresi i servizi in cloud (laaS, SaaS, PaaS), i software sviluppati con strumenti di office automation:
- k) beni per arredamento di qualsiasi categoria;
- I) beni usati;
- m) materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo;
- n) operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa richiedente;
- o) consulenze e servizi di natura continuativa o periodica, ovvero non prestati da consulenti e/o prestatori esterni;
- p) formazione del personale;
- q) campagne promozionali:
- r) progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
- s) acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc;
- t) consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del avviso.

Art. 7 – Durata e realizzazione dei progetti

- 1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate al precedente art. 5 "spese ammissibili" dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione ad eccezione degli oneri relativi alle spese di costituzione.
- 2. Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine perentorio di 12 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità). Entro 30 giorni dal termine del progetto dovrà essere presentata alla Regione la documentazione di rendicontazione finale degli interventi agevolati.
- 3. Le fatture con i relativi pagamenti e i contratti di leasing dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati/effettuati entro i termini di ammissibilità. Esse dovranno essere state emesse ed integralmente pagate entro il predetto arco temporale di ammissibilità, pena la loro esclusione totale dal contributo.

Art. 8 - Misura delle agevolazioni

- 1. L'agevolazione prevista nel presente avviso è concessa nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1407/2013 aiuti de minimis.
- 2. Il contributo concedibile consiste in un contributo a fondo perduto (in conto impianti e/o in conto esercizio) pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 9 - Compilazione ed invio delle domande di ammissione

Art. 9.1 – Registrazione dell'impresa

- 1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa dovrà disporre:
 - dell'accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura online riportata nell'allegato n. 16,
 - di una marca da bollo da € 16,00;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionale;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 9.2 - Compilazione ed invio delle domande

- La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 14 gennaio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 dicembre 2016, utilizzando esclusivamente il servizio on line collegando all'indirizzo http://bandi.regione.umbria.it.
- 2. Durante la compilazione della domanda di contributo dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di vigenza
 - b) documento di identità legale rappresentante
 - c) dichiarazioni di adeguamento dei mezzi propri secondo lo schema di cui all' Allegato 7;
 - d) dichiarazione bancaria di cui all'Allegato 8 o copia del contratto di finanziamento bancario;
 - e) per la dimostrazione dell'innovatività dell'impresa, alternativamente:
 - documentazione comprovante il possesso di brevetti, o di licenze di sfruttamento di brevetto:
 - copia dei contratti in essere con Università, enti di ricerca, centri di ricerca pubblici;
 - copia dei preventivi di spesa
- 3. Terminata la compilazione di tutte le maschere presenti sul sistema informativo e generati i modelli di domanda di ammissione e scheda tecnica, quest'ultimi dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo. Il contenuto di detti documenti è riepilogato negli Allegati 1 e 2 del presente Avviso.
 - Si fa presente che l'aspetto grafico degli allegati generati dal sistema potrebbe differire da quelli inseriti nel Avviso.
- 4. L'apposizione della firma digitale potrà essere effettuata sia dentro il sistema oppure esternamente salvando gli allegati in formato pdf, firmarli digitalmente e successivamente effettuare l'upload nel sistema. Solo successivamente all'apposizione della firma digitale è possibile inviare l'istanza al protocollo della

Regione Umbria. A seguito dell'invio verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione registrando la data e l'ora di trasmissione online. Nel sistema sarà successivamente disponibile il numero e la data di protocollazione della richiesta di agevolazione presentata.

5. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc..).

Art. 9.3. - Termini entro i quali presentare la domanda

- 1. La presentazione delle domande di contributo attraverso le modalità sopra riportate dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra le ore 10,00 del 14 gennaio 2016 fino alle ore 14.00 del 30 dicembre 2016, salvo quanto previsto ai successivi punti.
- 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto di cui al precedente art. 9.1,punto 5
- 3. La Regione Umbria si riserva la facoltà di procedere alla sospensione o chiusura anticipata dello sportello mediante avviso pubblicato sul sito www.regione.umbria.it, canale "Bandi", a seguito dell' assegnazione del totale delle risorse disponibili prima della scadenza del 30 dicembre 2016. Si riserva altresì di riattivare la stessa nel momento in cui risorse aggiuntive dovessero essere rese disponibili.
- 4. Le richieste pervenute per l'importo eccedente l'ammontare delle risorse disponibili, saranno finanziabili solo ed esclusivamente al verificarsi di economie e/o all'attribuzione di risorse aggiuntive. In tal caso, entro 15 giorni dalla ricezione da parte della Regione Umbria della richiesta di agevolazione, il servizio Politiche di Sostegno alle Imprese, provvederà tramite PEC, ad inviare alle imprese una comunicazione di ricevibilità con riserva in quanto la richiesta di agevolazione eccede l'ammontare delle risorse disponibili e pertanto il progetto sarà valutato solo al verificarsi di economie e in caso di attribuzione di ulteriori risorse.
- 5. Alla stessa impresa non è consentito presentare più domande di agevolazione ancorché relative a differenti tipologie di spesa.

Art. 10. – Valutazione delle domande

- 1. La procedura di selezione delle domande sarà effettuata tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i..
 - Nel corso del procedimento di valutazione l'impresa sarà coinvolta ai fini dell'illustrazione del progetto presentato al CTV secondo le modalità di cui al successivo punto 5.
- 2. Le richieste di agevolazione pervenute, saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale in base all'ordine cronologico di arrivo per verificare:
 - a. la completezza della documentazione presentata
 - b. la sussistenza delle condizioni di ammissibilità secondo quanto previsto nell'art. 3 in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal avviso.

- 3. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto
- 4. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale abbia esito positivo, il Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese provvederà a fissare un appuntamento con il beneficiario, ai fini della partecipazione dell'impresa stessa, all'istruttoria valutativa del progetto.
- 5. Successivamente, nel giorno concordato per l'appuntamento, il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, eventualmente assistito dai tecnici che sono intervenuti nel percorso di formazione della domanda, potrà illustrare il progetto presentato al Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito con determinazione direttoriale. Il CTV valuterà la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.4:
 - a) il rispetto del requisito dell'innovatività dell'impresa
 - b) validità tecnico economica del progetto
 - c) <u>sostenibilità economico-finanziaria del progetto</u> verificando il rispetto della formula di equilibrio I C = P + F
 - d) pertinenza del progetto ad almeno uno degli ambiti prioritari di specializzazione individuati nella Strategia RIS3.
- 6. Verrà inoltre verificata l'ammissibilità dei costi presentati e la loro congruità.
- 7. I progetti risulteranno ammissibili se verrà verificata dal C.T.V. la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.4. Inoltre qualora risulti ammissibile una spesa complessiva inferiore ad € 30.000,00 la domanda risulterà non ammissibile.
- 8. In caso di valutazione positiva del progetto con Determinazione Dirigenziale verrà assegnato il contributo e ne sarà data comunicazione formale all'impresa beneficiaria. L'impresa beneficiaria dovrà confermare la volontà di attuare gli interventi riferiti al progetto ammesso entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità ivi specificate. In caso di mancata risposta nei termini suddetti, sarà dato avvio al procedimento di revoca del contributo concesso.
- 9. La concessione è condizionata all'acquisizione del DURC regolare dell'impresa, ai sensi art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98.
- 10. In caso di valutazione negativa del progetto saranno comunicate all'impresa richiedente il contributo le motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell' art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.

Art. 11 – Richieste di integrazione

- 1. Il Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
- 2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Art. 12 - Tempi di realizzazione del progetto

1. L'intero progetto dovrà essere realizzato in tutti gli aspetti in esso previsti, coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica, entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione della domanda di ammissione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Art. 13 - Proroghe

- 1. Eventuali proroghe alla durata del progetto potranno essere concesse dietro presentazione di motivata richiesta supportata da una relazione sullo stato di realizzazione del progetto documentando o stesso con l'importo dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati. Tale richiesta deve essere trasmessa al Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese apponendo la firma digitale del legale rappresentante ed inviandola tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
- 2. Tali richieste dovranno essere inviate almeno 30 giorni prima della conclusione del progetto.

Art 14 - Varianti di progetto

- 1. Eventuali richieste di variazioni non sostanziali al progetto originario potranno essere inoltrate inviando all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, rispettando comunque il limite di spesa ammessa dalla Regione.
- 2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
- La richiesta di variante può avere ad oggetto una variazione degli importi o dei fornitori rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a contributo. Eventuali variazioni sostanziali del progetto dovranno essere approvate dal C.T.V. che ha effettuato la valutazione iniziale.
- 4. A seguito della richiesta di variazione, la Regione comunica al beneficiario la ulteriore ed eventuale altra tipologia di documentazione che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa.
- 5. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso.

Art. 15 - Operazioni straordinarie di impresa

- 1. Qualora l'impresa beneficiaria effettui un'operazione straordinaria deve darne immediata comunicazione al Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese inviando la relativa documentazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.
- 2. Il servizio Politiche di Sostegno alle Imprese valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso ai fini dell'ammissibilità del progetto ed il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n.1303/2013, per confermare il contributo concesso.

3. Il servizio Politiche di Sostegno alle Imprese potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.

Art. 16 - Rinunce al contributo

1. Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. Tale comunicazione dovrà essere inoltrate all'indirizzo elettronica certificata di posta (PEC) direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, firmata digitalmente legale dal rappresentante dell'impresa beneficiaria.

Art. 17 – Richiesta di erogazione del contributo

 Le modalità da seguire per l'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo e/o di erogazione del saldo del contributo di cui ai successivi art.17.1 e 17.2 verranno comunicate alle imprese beneficiarie in sede di ammissione della domanda di agevolazione.

Art. 17.1 – Erogazione anticipo del contributo

- 1. L' impresa beneficiaria può ottenere un anticipo del 70% del contributo concesso allegando alla richiesta di anticipazione la seguente documentazione:
 - polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvass, della durata di quarantadue mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza, redatta secondo lo schema di cui all' allegato 11;
 - documentazione attestante la realizzazione del progetto per un valore complessivo pari almeno al 20 (venti) per cento del totale delle spese ammesse. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e relativa documentazione di pagamento.
- 2. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta. In caso di mancata accettazione della polizza fidejussoria le cause del diniego verranno opportunamente comunicate all'impresa. Si precisa inoltre che l'anticipo non è concedibile in relazione alle spese effettuate tramite lo strumento della locazione finanziaria ("leasing").

Art. 17.2 – Erogazione saldo del contributo

 Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto ammesso.

- 2. Ai fini della presentazione della rendicontazione finale di spesa, è necessario allegare alla richiesta di saldo la seguente documentazione:
 - relazione tecnica, firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza con le finalità del avviso;
 - elenco riepilogativo dei titoli di spesa firmato dal legale rappresentante dell'impresa;
 - copia dei titoli di spesa relativi ai beni e/o servizi acquisiti per la realizzazione del progetto;
 - copia delle buste paga del personale dipendente utilizzato per lo sviluppo sperimentale di un prodotto/prototipo/ brevetto;
 - copia del modello f24 utilizzato per il pagamento delle ritenute previdenziali;
 - copia dei bonifici bancari e delle ricevute bancarie emessi dall'istituto di credito con chiara indicazione del titolo di spesa quietanzato
 - copia estratto conto dal quale si evidenzi la registrazione del bonifico bancario e/o della ricevuta bancaria
 - per i soli beni materiali (macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta pertinenza dell'attività produttiva dell'impresa), verbale di collaudo redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale e con competenze tecniche attinenti all'oggetto dell'intervento;
 - per ogni consulenza esterna dovranno essere allegati: copia del contratto, fatture di spesa quietanzate, relazione finale, predisposta dallo stesso soggetto consulente, indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti, estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i attestante il versamento del compensi corrisposti;
 - documentazione della società di leasing consistente in contratti di locazione finanziaria in copia conforme, appendice contrattuale in originale, verbale di consegna del bene in copia, dichiarazione relativa ai canoni pagati in originale e fattura relativa ai beni acquistati dalla società di leasing con relativi pagamenti in copia conforme.
- 4. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.

Art. 18 – Rendicontazione del progetto

- Al fine dell'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, la documentazione pervenuta verrà esaminata dal Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese rispetto alle spese rendicontate per consentire la verifica dell'attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
- 2. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, pena di revoca del contributo concesso:
 - il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4.
 - la realizzazione dello stesso per un importo ammissibile non inferiore al 70 (settanta) per cento della spesa ammessa;
 - il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale

- 3. Al fine di determinare il contributo effettivamente spettante verranno esaminati i titoli di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti.
- 4. Il Servizio regionale ai fini istruttori, potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda di erogazione del saldo del contributo presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta, verrà avviato il procedimento di revoca del contributo concesso.
- 5. Nella rendicontazione di spesa dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.
- 6. Qualora la spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) sia inferiore alla spesa ammessa, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione. Una spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità, pari ad € 30.000,00, dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa pena la revoca del contributo.

Art. 19 - Regime di Aiuto

- 1. Il contributo di cui al presente avviso viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.
- 2. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg.CE n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).
- 3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti concessi da tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica" così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg.CE n.1407/2013.
- 4. Pertanto, oltre all'impresa che richiede il contributo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo sopra richiamato, anche tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono "impresa unica" dovranno fornire dichiarazione riguardo gli aiuti " de minimis" secondo lo schema di cui all'Allegato 6/a. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.
- 5. Sulla base di tali dichiarazioni l'impresa richiedente dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 6/b nel quale andranno indicati tutti gli aiuti "de minimis" complessivamente percepiti dall'impresa unica nel triennio di riferimento.
- 6. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle dichiarazioni sono contenute nell'Allegato 6/c.

- Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
- Per il progetto attivato è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. (CE) n. 1407/2013.

Art. 21 - Controlli in loco

- 1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/13 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione e/ erogazione dei contributi. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
- 2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (CE) n, 1303/13 o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea sono principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel successivo art. 23, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
- 3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 22 - Obblighi per i beneficiari

- 1. I beni oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dalla/e unità locale/i dell'impresa ubicata/e nel territorio regionale di cui al precedente art. 3
- 2. L'impresa beneficiaria:
 - a) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - b) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, per i cinque anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.
- 3. In deroga, l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo in presenza di cause documentate di forza maggiore e previa autorizzazione della Regione Umbria.
 - Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi del successivo art. 23.
- 4. L'impresa beneficiaria ammessa a contributo dovrà inoltre:
 - a) utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è concesso;
 - b) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - c) curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla

accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (CE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. CE n.1303/2013 art.140);

 d) adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art.115, comma 3 del Reg. (CE) n. 1303/2013.

Art. 23 - Revoca e recupero delle somme erogate

- 1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 22.
- 2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.
- 3. Nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Art. 24 – Rispetto delle norme comunitarie

- 1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali SIE 2014-2020, con particolare riferimento al Fondo FESR e per quanto concerne il regime di aiuto quello del Reg. (CE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis"
- Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente avviso entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente avviso.

- L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria – Servizio Politiche di sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
- 2. Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Giorgia Padiglioni, tel. 075/5045717 e-mail: gpadiglioni@regione.umbria.it
- 3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo rispetto la data di ricezione della richiesta di agevolazione dell'impresa e seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n.817/2013:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale domande pervenute	Giorno successivo ricevimento PEC	20 gg	Comunicazione ricevibilità e comunicazione data appuntamento
Esame Comitato Tecnico di valutazione	Fine fase precedente	20 gg	Verbali e proposta ammissibilità
Assegnazione contributo	Fine fase precedente	20 gg	Determinazione dirigenziale

3. Il procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi concessi sarà avviato il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di erogazione dell'impresa tramite PEC e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale domande pervenute	Giorno successivo ricevimento PEC	15 gg	Scheda formale
Esame documentazione di spesa	Fine fase precedente	30 g	Scheda istruttoria
Erogazione contributo	Fine fase precedente	15 gg	Determinazione dirigenziale

Art. 26 - Disposizioni finali

- 1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
- 3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili , e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
- 4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali,

richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.

- 5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria Servizio Politiche di Sostegno alle imprese Via Mario Angeloni, n. 61 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
- 6. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
- 7. Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 27 - Modulistica

1. La modulistica relativa al presente avviso è riportata in allegato come segue:

Allegato 1 – Domanda di ammissione

Allegato 2 – Scheda tecnica

Allegato 3 – Definizione PMI

Allegato 4 – Codici Ateco

Allegato 5 - Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria

Allegato 6/a – Dichiarazione "de minimis" singola impresa

Allegato 6/b - Riepilogo contributi impresa unica

Allegato 6/c - Istruzioni compilazione dichiarazione "de minimis"

Allegato 7 - Fac-simile informazioni adeguamento mezzi propri

Allegato 8 – Fac-simile dichiarazione bancaria

Allegato 9 – Dichiarazione sostitutiva di vigenza

Allegato 10 – Richiesta di anticipo del contributo

Allegato 11 – Schema polizza fidejussoria

Allegato 12 – Richiesta di erogazione del saldo

Allegato 13 – Elenco riepilogativo dei titoli di spesa

Allegato 14 – Verbale di collaudo

Allegato 15- Relazione finale

Allegato 16 – Modalità di registrazione

Art. 28 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali")

- Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle P.M.I.
- 2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico avviso di concorso.
 - a. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it;
 - b. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.

- c. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta. registrazione. organizzazione, conservazione. consultazione. elaborazione. modificazione. selezione. estrazione. raffronto, utilizzo. interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U.
 - I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.
- d. Conferimento dei dati. I dati ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
- e. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
- f. Comunicazione dei dati. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
- g. Diffusione dei dati. I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
- h. Trasferimento dei dati all'estero. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- i. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U., il cui testo è allegato alla presente informativa, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.

D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 29 - Glossario, sigle, termini tecnici e/o stranieri utilizzati nel avviso

ATECO 2007 Classificazione delle attività economiche, adottata da tutti gli Enti che classificano le imprese, in vigore dal 1 Gennaio 2008.

B.U.R.U. Bollettino Ufficiale della Regione Umbria

C.C. Codice Civile

C.C.I.A.A. Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato

C.T.V. Comitato Tecnico di Valutazione

D.D. Determinazione Dirigenziale

D.Dir. Determinazione Direttoriale

D.G.R. Deliberazione della Giunta Regionale

D.L. Decreto Legge

D.Lgs. Decreto Legislativo

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

G.U.R.I. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

G.Reg. Giunta Regionale

M.A.P. Ministero delle Attività Produttive

POR FESR Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

P.M.I. Piccole e Medie Imprese

Racc. Raccomandazione

Reg. Regolamento

s.m.i. successive modifiche ed integrazioni

S.O. Supplemento Ordinario

T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale

T.U. Testo Unico

T.U.R. Tasso Ufficiale di Riferimento (da Gennaio 1999 sostituisce il Tasso Ufficiale

di Sconto fissato dalla Banca d'Italia ed applicato nelle sue operazioni di

rifinanziamento nei confronti del sistema bancario).

U.E. Unione Europea